



Regolamento didattico del corso di dottorato di ricerca in

“STORIA, CULTURE E SAPERI DELL’EUROPA MEDITERRANEA DALL’ANTICHITÀ ALL’ETÀ CONTEMPORANEA”

Approvato il 15 maggio 2024

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce gli organi di governo e le modalità di gestione del corso di dottorato di ricerca in “Storia, culture e saperi dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea” (di seguito denominato dottorato) afferente al Dipartimento di Scienze Umane (DiSU) dell’Università degli Studi della Basilicata e ne disciplina le modalità di funzionamento; definisce la struttura didattica del corso, le regole e gli obblighi per lo svolgimento dell’attività didattica e per la gestione delle carriere degli studenti, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 226 del 14.12.2021, dal “Regolamento in materia di corsi di Dottorato di Ricerca” dell’Università degli Studi della Basilicata, in vigore dal 14 aprile 2022, dall’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, così come modificato dall’art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509.

Articolo 2 - Obiettivi formativi del corso di dottorato

1. Obiettivo formativo del corso di dottorato è quello di fornire ai dottorandi l’acquisizione di competenze necessarie all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione, quale risultante di una forte integrazione fra “sapere” e “saper fare”. Il percorso triennale programmato (riguardante una pluralità di ottiche, da quella relativa al dibattito teorico a quella riguardante la storia della mentalità e del pensiero, la storia letteraria, la storia economico-sociale, nonché la storia politico-istituzionale) consente lo svolgimento di ricerche originali e di alto livello scientifico con particolare attenzione per l’analisi dei rapporti tra il Mezzogiorno d’Italia e gli altri Paesi e/o aree dell’ Europa affacciati sul bacino del Mediterraneo. All’interesse per le dinamiche storiche si affianca una speciale attenzione alle esperienze artistiche, linguistiche, letterarie, filosofiche e generalmente culturali. Il dottorando apprenderà da un lato a considerare le forme intellettuali nella loro dimensione storica, dall’altro acquisirà la capacità di mettere a frutto tutte le fonti pertinenti (dalle testimonianze storiche e archeologiche a quelle linguistiche, dai documenti letterari, artistici e audiovisivi alle riflessioni filosofiche) ai fini della ricostruzione storiografica.
2. I settori scientifico-disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato sono i seguenti: L-ANT/02 Storia greca, L-ANT/03 Storia romana, L-ANT/07 Archeologia, L-ART/02 Storia dell’arte moderna, L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea, L-ART/06 Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca, L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina, L-FIL-LET/05 Filologia classica e tardoantica, L-FIL-LET/08 Filologie e letterature mediolatina e romanze, L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/07 Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane, L-LIN/14 Lingue, letterature e culture germaniche, M-FIL/06 Storia della filosofia, M-PED/01 Pedagogia generale e sociale, M-PED/02 Pedagogia e storia della pedagogia, M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale, M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, M-STO/01 Storia medievale, M-STO/02 Storia moderna, M-STO/04 Storia contemporanea.

Articolo 3 - Sede amministrativa e di svolgimento delle attività formative

1. La sede amministrativa e di svolgimento delle attività didattiche e scientifiche del dottorato è l'Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento di Scienze Umane.

Articolo 4 - Organi del corso

1. Sono organi del corso di dottorato:

- il coordinatore;
- il collegio del dottorato (di seguito denominato collegio).

Articolo 5 - Il coordinatore

1. Il coordinatore è un professore universitario di prima fascia a tempo pieno, o, in mancanza, un professore di seconda fascia a tempo pieno, designato dal Consiglio del Dipartimento all'interno del collegio del dottorato. Il coordinatore è nominato con decreto del Rettore.

2. La durata del mandato del coordinatore coincide con la durata del corso di dottorato ed è rinnovabile.

3. Il coordinatore è responsabile dell'organizzazione del corso, ne cura l'efficace svolgimento ed è responsabile dei fondi a qualunque titolo messi a disposizione per il funzionamento del dottorato.

4. Il coordinatore nomina un vice-coordinatore fra i componenti del collegio dei docenti, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza, e può attribuire responsabilità organizzative specifiche ai componenti del collegio.

5. Il coordinatore:

- a) convoca il collegio con almeno cinque giorni di anticipo sulla data delle sedute, lo presiede e dà attuazione alle relative delibere. La convocazione deve essere inviata a mezzo email all'indirizzo istituzionale dei membri del collegio;
- b) rappresenta in ogni sede le istanze del collegio, ivi comprese le proposte di istituzione del corso di dottorato;
- c) autorizza, nei casi previsti, le missioni dei dottorandi;
- d) assume, nei casi di urgenza, provvedimenti in ogni materia di competenza del collegio portandoli a ratifica nella prima seduta del collegio del dottorato.

Articolo 6 - Il collegio di dottorato

1. Il collegio del dottorato, fermi restando i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 226/2021, è costituito da professori di I e II fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca, nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.

2. Le domande di partecipazione al collegio del dottorato devono essere presentate al coordinatore entro la scadenza fissata dal collegio, che si esprime in merito.

3. Tutti i componenti del collegio dovranno essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento del corso di dottorato.
4. Per i professori e ricercatori universitari strutturati in altri atenei la partecipazione al collegio del dottorato è subordinata al nulla osta da parte del Dipartimento/Scuola di appartenenza.
5. Ai sensi del D.M. 226/221, art. 12 comma 8, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi partecipa alle sedute del collegio del dottorato una rappresentanza dei dottorandi. Tale rappresentanza è costituita, ai sensi dell'art. 13 comma 10 del Regolamento di Ateneo, da tre dottorandi, designati dagli stessi entro il 31 dicembre di ogni anno, su convocazione del coordinatore, nell'ambito dei tre cicli attivi.
6. Il collegio del dottorato è convocato dal coordinatore in via ordinaria almeno tre volte durante ogni anno di corso e in via straordinaria in qualsiasi momento, in rapporto a particolari esigenze, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del collegio.
7. Le riunioni del collegio possono svolgersi anche per via telematica.
8. Il collegio del dottorato è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato.
9. Sono compiti del collegio del dottorato:
 - a) formulare le proposte di rinnovo del corso di dottorato;
 - b) determinare gli obiettivi e i programmi formativi del corso;
 - c) organizzare le attività didattiche e indirizzare le attività di ricerca del corso;
 - d) definire per ciascun dottorando il percorso formativo e l'argomento della tesi di dottorato, indicando entro trenta giorni dall'inizio del primo anno di corso un supervisore di tesi e uno o più co-supervisori, anche esterni al collegio; su giustificata richiesta del dottorando, tale indicazione può essere successivamente rivista, e il collegio può assegnare un nuovo supervisore e/o co-supervisore;
 - e) valutare annualmente le attività svolte dai dottorandi, anche ai fini dell'ammissione all'anno successivo, entro i dieci giorni successivi alla fine dell'anno di corso;
 - f) proporre, in caso di giudizio negativo, l'esclusione del dottorando dal corso di dottorato;
 - g) autorizzare i dottorandi a trascorrere periodi di formazione e studio in Italia e all'estero;
 - h) accordare la sospensione temporanea nei casi previsti;
 - i) autorizzare i dottorandi a svolgere le attività didattiche sussidiarie o integrative;
 - j) autorizzare i dottorandi allo svolgimento di eventuali attività lavorative, valutandone la compatibilità con la frequenza al corso;
 - k) definire i criteri e le modalità di ammissione al corso di dottorato;
 - l) designare i componenti della commissione giudicatrice incaricata della valutazione per l'ammissione al corso di dottorato;
 - m) indicare i nominativi dei docenti "valutatori" per l'attivazione della procedura finale di conseguimento del titolo;
 - n) deliberare in merito all'ammissione dei dottorandi all'esame finale, entro trenta giorni dal ricevimento del giudizio analitico scritto dei valutatori;
 - o) indicare i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice per la prova finale;
 - p) collaborare con i competenti organi dell'Ateneo alla definizione e all'applicazione di procedure di valutazione e autovalutazione delle attività del dottorato;

- q) promuovere i rapporti con Università, enti pubblici e privati per migliorare lo svolgimento delle attività formative dei dottorandi;
- r) provvedere alla sostituzione o all'integrazione dei componenti del collegio.

Art. 7 – Supervisor e co-supervisor

1. Possono essere supervisor e co-supervisor di tesi professori e ricercatori universitari o ricercatori facenti parte di altre istituzioni aventi una elevata qualificazione e una documentata produzione scientifica di livello internazionale nei macrosettori di riferimento che concorrono al progetto del dottorato.
2. Il supervisore, con l'ausilio del co-supervisore, indirizza le attività del dottorando, accertando l'adempimento degli impegni didattici e di ricerca assegnati e informando il collegio su specifiche esigenze che dovessero presentarsi.
3. I supervisor e co-supervisor sono assegnati a ciascun dottorando dal collegio del dottorato entro trenta giorni dall'inizio del primo anno di corso.
4. I supervisor possono essere contestualmente relatori delle tesi di dottorato.

Articolo 8 - Modalità di accesso al corso

1. L'ammissione al dottorato avviene secondo la procedura di selezione in vigore in base al D.M. 226/2021 e al Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata (articoli 18-23).
2. La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata (art. 20).

Articolo 9 – Durata

1. La durata del corso di dottorato è di anni 3.

Articolo 10 - Ambiti professionali

1. I settori professionali nei quali si prevede la collocazione dei dottori di ricerca sono:
 - a) ricerca ed alta formazione in istituzioni accademiche e di ricerca pubbliche o private;
 - b) attività professionali specialistiche presso istituzioni e imprese pubbliche o private operanti nei campi della cultura, dell'istruzione, dell'editoria, della comunicazione, della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico, artistico, bibliotecario e archivistico.

Art. 11 - Struttura formativa del corso

1. Il corso di dottorato si articola in attività didattiche e di ricerca. L'attività del dottorando è misurata in crediti formativi universitari (CFU) così come definiti dall'European Credit Transfer System. Ad un CFU corrispondono 4 ore di lezione o 25 ore di lavoro da parte del dottorando.

2. La struttura generale del corso prevede il conseguimento di 180 CFU complessivi, di norma ripartiti in 60 CFU per ciascun anno.

4. La didattica dottorale non supera, di norma, il 20% dell'impegno complessivo nel triennio. I crediti dell'attività didattica devono essere acquisiti preferibilmente nei primi 18 mesi del corso di dottorato.

5. Il riconoscimento dei crediti eventualmente acquisiti durante il periodo di dottorato al di fuori della programmazione didattica e scientifica del corso è di competenza del collegio del dottorato.

6. L'anno di corso del dottorato di ricerca, di norma, decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

7. Per raggiungere gli obiettivi formativi e permettere ai dottorandi di acquisire la professionalità descritta, l'attività formativa è articolata in:

- a) attività formative comuni, volte a fornire le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del dottorato, ad addestrare i dottorandi a "saper fare" ricerca scientifica e a fornire conoscenze e strumenti per la valorizzazione dei risultati della ricerca;
- b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi;
- c) attività formativa volta a determinare e migliorare nel dottorando attitudini e capacità a svolgere attività di alta formazione;
- d) attività di ricerca e attività per la preparazione dei documenti di valutazione in itinere di cui al successivo art. 12 che comprendono la stesura della tesi;
- e) altre attività formative a scelta dello studente, purché compatibili con gli obiettivi formativi del corso, nel limite di 10 CFU per anno di corso.

4. Durante lo svolgimento dell'attività di ricerca, il dottorando ha modo di affinare la sua preparazione culturale in senso più specialistico anche partecipando a convegni scientifici, giornate di studio, cicli di seminari monografici, organizzati da gruppi di ricerca in collaborazione con personalità del mondo scientifico italiano e straniero.

5. Il collegio incoraggia la partecipazione dei dottorandi a gruppi strutturati di ricerca, sia nazionali sia internazionali, e periodi di studio presso istituzioni italiane ed estere, ove si svolgono ricerche che rivestono particolare carattere di interesse in relazione all'argomento assegnato. Tali attività devono essere autorizzate dal collegio.

6. I periodi trascorsi eventualmente presso qualificate istituzioni di ricerca straniere possono avere una durata massima di dodici mesi, fatta eccezione per i dottorati in cotutela con soggetti esteri, per i quali tale periodo può essere esteso fino ad un massimo di diciotto mesi.

Articolo 12 - Valutazione in itinere dei dottorandi e disposizioni sugli obblighi di frequenza

1. Al termine del primo e del secondo anno, ogni allievo presenta al collegio una relazione sull'attività formativa, sulle ricerche svolte e sui risultati conseguiti, sull'impegno didattico, sulla partecipazione a iniziative scientifiche, sulle pubblicazioni prodotte. La relazione è tenuta dinanzi al collegio del dottorato in seduta pubblica.

2. La frequenza dello studente è attestata da appositi registri forniti dall'Amministrazione e controfirmati da almeno uno dei supervisori e dal coordinatore. Gli studenti devono dimostrare un'attività omnicomprensiva di almeno 1500 ore/anno, inclusive dei periodi trascorsi presso altre istituzioni, in Italia e/o all'estero.

3. Il riconoscimento dei crediti eventualmente acquisiti durante il periodo di dottorato al di fuori della programmazione didattica e scientifica del corso è di competenza del collegio dei docenti del corso di dottorato.

Articolo 13 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il dottorando di ricerca è uno studente universitario. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.

2. In materia di diritti e doveri si applicano le disposizioni dell'art. 12 del D.M. 226/2021 e dell'art. 26 del Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli studi della Basilicata.

3. I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduità le attività di studio, collettive e individuali, e le attività di ricerca, secondo quanto indicato dal collegio del dottorato e dai supervisori.

4. I dottorandi, alla conclusione di ogni anno, hanno l'obbligo di presentare la relazione di cui all'art. 12, comma 1, anche ai fini dell'ammissione all'anno successivo. La relativa documentazione deve essere tenuta costantemente aggiornata e, se richiesta, deve essere inviata tempestivamente al coordinatore.

5. I dottorandi, in caso di difficoltà nelle attività di ricerca, possono richiedere al collegio del dottorato, giustificandone i motivi, l'assegnazione di un nuovo supervisore.

6. Il dottorando deve presentare al coordinatore, che ne provvederà l'inoltro agli Uffici preposti, un attestato di frequenza bimestrale firmato dal tutore.

7. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio del dottorato e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché attività didattica integrativa entro il limite massimo di quaranta ore per anno accademico.

8. L'attività didattica integrativa, facoltativa e senza oneri per l'Ateneo, verrà attribuita su proposta del collegio del dottorato, acquisito l'assenso dell'interessato, in relazione ai macrosettori di riferimento del corso. L'attività è proposta al Consiglio del Dipartimento di afferenza e dovrà essere espletata sotto la supervisione di uno dei componenti del collegio del dottorato.

9. Le attività di cui ai commi 7 e 8 non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

10. I dottorandi, previa autorizzazione del collegio del dottorato, possono svolgere periodi di studio e ricerca in altre istituzioni italiane e straniere.

Articolo 14 - Adempimenti dei dottorandi per il conseguimento del titolo

1. Per essere ammessi all'esame finale è necessario aver acquisito almeno 180 crediti (60 crediti per ciascun anno). La durata in ore di ciascun credito è convenzionalmente fissata a 25 ore di lavoro dello studente, così come definito dall'European Credit Transfer System (ECTS), comprendenti: frequenza a lezioni o seminari, esercitazioni in aula o in laboratorio, lavoro individuale o assistito per lo studio, preparazione dei progetti di ricerca e dei documenti di valutazione, svolgimento dell'attività di ricerca, partecipazione ad attività di tirocinio.

2. Il titolo di dottore di ricerca ("Dott. Ric." ovvero "PhD") viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

3. Per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, gli iscritti al dottorato dovranno inoltrare domanda di ammissione all'esame finale all'ufficio competente e al collegio del dottorato almeno 45 giorni prima del termine del terzo anno di corso.
4. Entro lo stesso termine, il dottorando deve inviare la tesi, corredata da una sintesi in lingua inglese, e redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio del dottorato, al collegio dei docenti. Il frontespizio della tesi deve essere firmato dal dottorando, dal coordinatore e dal supervisore, e deve recare l'indicazione del settore o dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e del ciclo del corso di dottorato.
5. Nei quindici giorni successivi a tale termine, il collegio designa almeno due valutatori, docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso alla gestione del dottorato. Il coordinatore provvede a inviare loro le tesi da esaminare, unitamente alla scheda di valutazione quale prevista dall'allegato A del Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli studi della Basilicata.
6. I valutatori, di norma entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, esprimono su di essa un giudizio analitico scritto e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
7. Il collegio dei docenti, di norma entro trenta giorni dal ricevimento del giudizio analitico scritto dei valutatori, delibera in merito all'ammissione dei dottorandi all'esame finale e designa i componenti della commissione giudicatrice.
8. Il dottorando ammesso all'esame finale consegna la tesi nella stesura definitiva entro il quindicesimo giorno successivo alla delibera di cui al precedente comma 7.
9. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita dall'art. 28 del Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata. I candidati provvederanno a inviare una copia della propria dissertazione a ciascun componente della commissione giudicatrice entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ufficio preposto. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. Il titolo rilasciato può contenere l'indicazione specifica del curriculum seguito dal candidato.

Articolo 15 - Esame finale e rilascio del titolo

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca viene sostenuto dai dottorandi nell'Università degli Studi della Basilicata, salvo deroga accordata su richiesta motivata e comunque in accordo col Regolamento di Ateneo in materia di corsi di dottorato di ricerca.
2. L'esame finale e il rilascio del titolo sono regolati dall'art. 29 del Regolamento d'Ateneo in materia di corsi di dottorato di ricerca.
3. L'esame finale può essere sostenuto una sola volta, e deve essere svolto entro i 120 giorni successivi al termine del terzo anno di corso.
4. Al termine della discussione la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, sulla base della seguente scala di valutazione: insufficiente, sufficiente, buono, ottimo. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

5. Il superamento dell'esame finale del Dottorato permette il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca ("Dott.Ric." o "PhD").

6. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca.

Articolo 16 – Attestazione di Doctor Europaeus

L'Università degli studi della Basilicata può rilasciare l'attestazione di Doctor Europaeus, alle condizioni indicate dall'art. 30 del Regolamento di Ateneo in materia di corsi di dottorato di ricerca.

Art. 17 – Dottorato di ricerca in co-tutela di tesi

La struttura primaria cui afferisce il corso di dottorato può stipulare convenzioni con università estere, per la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi. Tali convenzioni dovranno essere conformi alle disposizioni previste dall'art. 31 del Regolamento d'Ateneo in materia di corsi di dottorato di ricerca.

Art. 18 - Misure di accompagnamento all'inserimento nel mondo del lavoro e di monitoraggio degli esiti occupazionali dei dottori di ricerca

Il dottorato, tramite i singoli supervisor, promuove l'inserimento nel mondo del lavoro dei dottori di ricerca mediante misure di orientamento e di accompagnamento:

- a. favorendo le attività di tirocinio e di alto apprendistato in contesti formativi adeguati di dottorandi e dottori di Ricerca;
- b. pubblicizzando sul proprio sito web i contenuti delle tesi dei dottori di ricerca;
- c. assistendo i dottorandi e i dottori di Ricerca nell'individuazione del percorso di inserimento nel mondo del lavoro più adatto alle sue potenzialità ed aspirazioni professionali.

Inoltre, il responsabile dell'autovalutazione provvede, con cadenza annuale, a raccogliere i dati sugli esiti occupazionali dei dottori di ricerca.

Articolo 19 - Modalità di autovalutazione delle attività formative e di ricerca

1. Il collegio provvede all'inizio di ogni anno accademico a definire gli obiettivi formativi e scientifici del dottorato.

2. Il collegio dei docenti è tenuto a discutere la relazione di autovalutazione entro il mese di dicembre di ogni anno e a tenere conto dei risultati del dibattito nella formulazione della proposta di rinnovo e dell'implementazione di misure correttive.

Articolo 20 - Approvazione e modifica del Regolamento

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni il presente Regolamento, deliberato dal collegio del dottorato con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, è sottoposto all'approvazione del Consiglio del DiSU dell'Università degli Studi della Basilicata.

2. Il Regolamento può essere modificato con le stesse modalità prima dell'inizio di ogni ciclo.

Articolo 21 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia al D.M. 226 del 14.12.2021, al Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca dell'Università della Basilicata, all'art. 4 della legge 3.7.1998, n. 210, al D.M. 30.4.1999, n. 244, al D.M. 3.11.1999, n. 509, modificato ed integrato dal D.M. 22.10. 2004 n. 270.

2. Il presente regolamento si applica dal momento della sua approvazione per i dottorandi iscritti a partire dal XXXVI ciclo.